



2024/1618

7.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1618 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma, e l'articolo 434 bis, quinto comma,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 45 decies, paragrafo 5, quinto comma, e paragrafo 6, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l'obbligo che impone alle entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da esse detenuti utilizzati per conformarsi al requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 («requisito di capacità totale interna di assorbimento delle perdite» o «TLAC interna») o al requisito di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ («requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno» o «MREL interno»), se tali strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili sono stati emessi da entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. È pertanto necessario tenere conto di tale obbligo di deduzione nei modelli per l'informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL interno e sulla TLAC interna di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione ⁽⁵⁾. È altresì opportuno tenere conto di tale obbligo di deduzione nelle informazioni armonizzate fornite alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

⁽²⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2036/oj>).

⁽⁴⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj).

- (2) La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ha ulteriormente modificato l'obbligo di deduzione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, specificando nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 che le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e non sono entità soggette a risoluzione, a determinate condizioni relative alla rilevanza di tali strumenti detenuti. È opportuno tenere conto anche di tali modifiche nelle informazioni armonizzate fornite nei modelli per l'informativa al pubblico e la segnalazione alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
- (3) Le entità soggette ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 («requisito TLAC») o al requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE («requisito MREL») possono, previa autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione, rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi rientranti nell'ambito di tale autorizzazione riducono la capacità delle entità di soddisfare il requisito MREL o il requisito TLAC. È pertanto necessario specificare il modo in cui si dovrebbe tenere conto dell'impatto di tale autorizzazione nell'informativa al pubblico e nelle segnalazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (7) Affinché le entità soggette all'obbligo di segnalare e rendere pubbliche le informazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2014/59/UE abbiano tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche dei modelli e delle informazioni armonizzate, tali modifiche dovrebbero iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 è così modificato:

- 1) i modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I sono sostituiti dai modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- 3) i modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato V sono sostituiti dai modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato III del presente regolamento;
- 4) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj>).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).

*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 27 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

SEGNALAZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

MODELLI PER IL MREL E LA TLAC			
NUMERO DEL MODELLO	CODICE DEL MODELLO	NOME DEL MODELLO/GRUPPO DI MODELLI	NOME ABBREVIATO
		IMPORTI: PRINCIPALI METRICHE PER IL MREL E LA TLAC	
1	M 01.00	Principali metriche del MREL e della TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione)	KM2
		COMPOSIZIONE E DURATA	
2	M 02.00	Composizione e capacità per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione)	TLAC1
3	M 03.00	MREL interno e TLAC interna	ILAC
4	M 04.00	Struttura di finanziamento delle passività ammissibili	LIAB-MREL
		RANGO NELLA GRADUATORIA DEI CREDITORI	
5	M 05.00	Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione)	TLAC2
6	M 06.00	Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggetta a risoluzione)	TLAC3
		INFORMAZIONI SPECIFICHE PER CONTRATTO	
7	M 07.00	Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo	MTCI

M 01.00 - Principali metriche per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione) (KM2)

		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)
		0010	0020
Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva			
0100	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO (TREA)		
0110	MISURA DELL'ESPOSIZIONE COMPLESSIVA (TEM)		
Fondi propri e passività ammissibili			
0200	FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI		
0210	Di cui fondi propri e passività subordinate		
0220	Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo		
0230	Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE		
Altre passività sottoponibili al bail-in			
0250	ALTRE PASSIVITÀ SOTTOPONIBILI AL BAIL-IN		
0260	Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo		
0270	Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE		
0280	Durata residua < 1 anno		
0285	Durata residua >= 1 anno e < 2 anni		
0290	Durata residua >= 2 anni		
Rapporti e deroghe per subordinazione			
0300	FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI IN PERCENTUALE DEL TREA		
0310	Di cui fondi propri e passività subordinate		
0320	FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI IN PERCENTUALE DELLA TEM		
0330	Di cui fondi propri e passività subordinate		
0340	Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %)		

		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)
		0010	0020
0350	Importo complessivo degli strumenti di passività ammissibili non subordinate consentiti se si applica la facoltà di subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo)		
0360	Quota delle passività non subordinate totali incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili		

M 02.00 – Capacità e composizione per il MREL e la TLAC (gruppi/entità soggetti a risoluzione) (TLAC1)

		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL ma non della TLAC
		0010	0020	0030
0010	FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI			
0020	Fondi propri (ammissibili)			
0030	Capitale primario di classe 1			
0040	Capitale aggiuntivo di classe 1 (ammissibile)			
0050	Capitale di classe 2 (ammissibile)			
0060	Passività ammissibili			
0070	Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche			
0080	Di cui passività ammissibili considerate strutturalmente subordinate			
0090	Passività ammissibili subordinate a passività escluse			
0100	Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)			

		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL ma non della TLAC
		0010	0020	0030
0110	Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)			
0120	Strumenti di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019			
0130	Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2			
0132	(-) Strumenti propri di passività ammissibili subordinate a passività escluse			
0135	(-) Di cui importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva			
0140	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse			
0150	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)			
0160	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)			
0162	(-) Strumenti propri di passività ammissibili non subordinate a passività escluse			
0165	(-) Di cui importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva			
0170	Importi ammissibili dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (non soggetti alla clausola grandfathering)			
0180	Importi ammissibili, dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di elementi emessi prima del 27 giugno 2019			
0190	(-) Deduzioni			
0200	(-) Esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)			
0211	(-) Investimenti in altri strumenti di passività ammissibili			

		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL ma non della TLAC
		0010	0020	0030
0220	Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili (deduzioni dal capitale di classe 2)			
VOCI PER MEMORIA				
0400	CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto			
0410	Requisito combinato di riserva di capitale (%)			
0420	Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale			
0430	Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale			
0440	Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico			
0450	Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)			
0460	Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti			
0470	Investimenti in passività subordinate ammissibili di G-SII			
0480	Investimenti in passività subordinate ammissibili di O-SII			
0490	Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti			
0500	Passività escluse			
0600	Autorizzazioni ad hoc per elementi di passività ammissibili: importo predeterminato			
0610	Autorizzazioni preventive generali per elementi di passività ammissibili: importo predeterminato			

M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)			
		MREL interno	TLAC interna
		0010	0020
0010	Livello di applicazione		
	Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva		
0100	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)		
0110	Misura dell'esposizione complessiva (TEM)		
	Fondi propri ammissibili e passività ammissibili		
0200	Fondi propri ammissibili e passività ammissibili		
0210	Fondi propri ammissibili		
0220	Capitale primario di classe 1 (CET1)		
0230	Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile		
0240	Capitale di classe 2 ammissibile		
0250	Passività ammissibili e garanzie		
0260	Passività ammissibili (escluse le garanzie)		
0265	(-) Strumenti propri di passività ammissibili: importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva		
0270	Garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e consentite dall'autorità di risoluzione		
0280	Voce per memoria: parte garantita della garanzia		
0290	(-) Strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emessi da entità non soggette a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione		
0293	(-) Di cui strumenti di fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione		
0295	Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili		
	Rapporti dei fondi propri ammissibili e delle passività ammissibili		
0400	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA		
0410	Di cui garanzie consentite		
0420	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM		
0430	Di cui garanzie consentite		

		MREL interno	TLAC interna
		0010	0020
0440	CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto		
	Voci per memoria		
0500	Requisito combinato di riserva di capitale (%)		
0510	Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale		
0520	Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale		
0530	Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico		
0540	Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)		
0550	Altre passività sottoponibili al bail-in		
0560	Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo		
0570	Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE		
0580	Durata residua < 1 anno		
0590	Durata residua >= 1 anno e < 2 anni		
0600	Durata residua >= 2 anni		
0610	Passività escluse		
0620	Strumenti di fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione		
0630	Rapporto tra strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione e fondi propri ammissibili e passività ammissibili		

M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività ammissibili (LIAB MREL)

		Importo ammissibile per il MREL/per il MREL interno
		0010
0100	PASSIVITÀ AMMISSIBILI	
0200	Depositi, non protetti e non preferenziali >= 1 anno	
0210	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0220	Di cui durata residua >= 2 anni	
0230	Di cui emesse da filiazioni	

		Importo ammissibile per il MREL/per il MREL interno
		0010
0300	Passività garantite non coperte da garanzia reale > = 1 anno	
0310	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0320	Di cui durata residua >= 2 anni	
0330	Di cui emesse da filiazioni	
0400	Obbligazioni strutturate > = 1 anno	
0410	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0420	Di cui durata residua >= 2 anni	
0430	Di cui emesse da filiazioni	
0500	Passività di primo rango (senior) non garantite > = 1 anno	
0510	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0520	Di cui durata residua >= 2 anni	
0530	Di cui emesse da filiazioni	
0600	Passività di primo rango (senior) non privilegiate > = 1 anno	
0610	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0620	Di cui durata residua >= 2 anni	
0630	Di cui emesse da filiazioni	
0700	Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) > = 1 anno	
0710	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0720	Di cui durata residua >= 2 anni	
0730	Di cui emesse da filiazioni	
0800	Altre passività ammissibili MREL >= 1 anno	
0810	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni	
0820	Di cui durata residua >= 2 anni	
0830	Di cui emesse da filiazioni	

M 05.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione) (TLAC2)

Rango in caso di insolvenza	Tipo di creditore	Descrizione del rango in caso di insolvenza	Passività e fondi propri		Passività e fondi propri meno passività escluse							
			Di cui passività escluse	Di cui fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno	Di cui con durata residua di				Di cui titoli perpetui			
					≥ 1 anno < 2 anni	≥ 2 anni < 5 anni	≥ 5 anni < 10 anni	≥ 10 anni				
					0080	0090	0100	0110				
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	

M 06.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggette a risoluzione) (TLAC3)

Rango in caso di insolvenza	Descrizione del rango in caso di insolvenza	Passività e fondi propri		Passività e fondi propri meno passività escluse								
		Di cui passività escluse	Di cui fondi propri e passività ammissibili potenzialmente ammissibili ai fini del MREL	Di cui con durata residua di				Di cui titoli perpetui				
				≥ 1 anno < 2 anni	≥ 2 anni < 5 anni	≥ 5 anni < 10 anni	≥ 10 anni					
				0070	0080	0090	0100					
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110		

M 07.00 – Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo (MTCI)

Soggetto emittente			Identificativo del contratto	Diritto applicabile (paese terzo)	Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione	Trattamento regolamentare		Importo	Rango nelle procedure ordinarie di insolvenza		Durata	(Prima) data di call	Regulatory call (S/No)
Nome	Codice	Tipo di codice				Tipo di fondi propri o passività ammissibili	Tipo di strumento		Diritto applicabile	Rango in caso di insolvenza			
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140

ALLEGATO II

SEGNALAZIONE DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI – ISTRUZIONI

PARTE I

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Struttura e convenzioni

1.1. Struttura

1. Questo quadro per le segnalazioni sul MREL e sulla TLAC è costituito da quattro gruppi di modelli:
 - a) importi: principali metriche del MREL e della TLAC;
 - b) composizione e scadenza;
 - c) rango nella graduatoria dei creditori;
 - d) informazioni specifiche per contratto.
2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. In questa parte sono incluse ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun insieme di modelli e istruzioni riguardanti posizioni specifiche.

1.2. Convenzione di numerazione

3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui alle lettere da a) a d). Tali codici numerici sono utilizzati ampiamente nelle formule di convalida definite conformemente all'allegato III.
 - a) Viene seguita la seguente notazione generale: {modello;riga;colonna}.
 - b) I riferimenti all'interno di un modello non includono un'indicazione del modello stesso: {riga;colonna}.
 - c) Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {modello;riga}.
 - d) Un asterisco segnala che il riferimento corrisponde a righe o a colonne specificate in precedenza.

1.3. Convenzione dei segni

4. Sono segnalati come cifre positive tutti gli importi che aumentano i fondi propri e le passività ammissibili, gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria o i requisiti. Al contrario, sono segnalati come cifre negative tutti gli importi che riducono i fondi propri e le passività ammissibili, gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria o i requisiti. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

1.4. Abbreviazioni e definizioni

5. Ai fini degli allegati del presente regolamento si applicano le seguenti abbreviazioni e definizioni:
 - a) «MREL» fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE;

- b) «TLAC» fa riferimento ai requisiti di fondi propri e passività ammissibili per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) di cui all'articolo 92 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) «TLAC interna» fa riferimento al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE conformemente all'articolo 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) «MREL interno» fa riferimento al MREL applicato ai soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all'articolo 45 *septies* della direttiva 2014/59/UE;
- e) «importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva» fa riferimento all'importo rientrante nell'ambito di un'autorizzazione preventiva a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di fondi propri a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 o strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 *bis* di tale regolamento, a seconda dei casi, nella misura in cui il soggetto segnalante non abbia ancora utilizzato integralmente tale importo per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare tali strumenti. Se l'autorizzazione è un'autorizzazione *ad hoc* e si riferisce a strumenti richiamabili (*callable*) per i quali non vi è sufficiente certezza che l'opzione call sarà esercitata, l'importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva esclude tali strumenti;
- f) «importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione ad hoc» fa riferimento all'importo rientrante nell'ambito di un'autorizzazione preventiva ad hoc a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare specifici strumenti di fondi propri a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione ⁽¹⁾, o specifici strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 32 *ter*, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, a seconda dei casi, nella misura in cui il soggetto segnalante non abbia ancora utilizzato integralmente tale importo per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare tali strumenti. Se l'autorizzazione si riferisce a strumenti richiamabili (*callable*) per i quali non vi è sufficiente certezza che l'opzione call sarà esercitata, l'importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva esclude tali strumenti;
- g) «importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione generale» o «importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale» fa riferimento all'importo rientrante nell'ambito di un'autorizzazione preventiva a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di fondi propri a norma dell'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, o strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 32 *ter*, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014, a seconda dei casi, nella misura in cui il soggetto segnalante non abbia ancora utilizzato integralmente tale importo per rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare tali strumenti.

PARTE II

ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1. Importi: M 01.00 – Metriche principali per MREL e TLAC (KM2)

1.1. Osservazioni generali

1. La colonna relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 *sexies* della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all'articolo 92 *bis* del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri e di passività ammissibili per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/241/oj).

1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) Articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.
0020	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) Articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0100 - 0120	Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva
0100	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo complessivo dell'esposizione al rischio segnalato in questa riga è l'importo complessivo dell'esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
0110	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. La misura dell'esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell'esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE o all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.
0200 - 0230	Fondi propri e passività ammissibili
0200	Fondi propri e passività ammissibili MREL L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma: <ul style="list-style-type: none"> (i) dei fondi propri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) delle passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. TLAC L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) è l'importo di cui all'articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da: <ul style="list-style-type: none"> (i) i fondi propri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) le passività ammissibili di cui all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0210	<p>Di cui fondi propri e passività subordinate</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) dei fondi propri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) delle passività ammissibili incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 <i>ter</i>, di tale direttiva; (iii) delle passività incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 <i>ter</i>, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. <p>In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Per quanto riguarda le passività ammissibili subordinate, gli importi segnalati sono quelli al netto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) se del caso, strumenti propri di passività ammissibili subordinate detenuti di cui all'articolo 72 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; e (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione preventiva si riferisce a strumenti di passività subordinate in generale o a uno specifico strumento di passività subordinate.
0220	<p>Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili disciplinati dal diritto di un paese terzo di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Gli importi segnalati sono quelli al netto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) strumenti propri di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, se del caso, e strumenti di fondi propri detenuti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 56, lettera a), e all'articolo 66, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, disciplinati dal diritto di un paese terzo; e (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione ad hoc, nella misura in cui l'autorizzazione preventiva si riferisce a uno strumento di fondi propri o a uno strumento specifico di passività ammissibili disciplinato dal diritto di un paese terzo.
0230	<p>Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Gli importi segnalati sono quelli al netto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) strumenti propri di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 <i>sexies</i>, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, se del caso, e strumenti di fondi propri detenuti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 56, lettera a), e all'articolo 66, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, disciplinati dal diritto di un paese terzo e contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE; e (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione ad hoc, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a uno strumento di fondi propri o a uno strumento specifico di passività ammissibili disciplinato dal diritto di un paese terzo e contenente una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
0250 - 0290	<p>Altre passività sottoponibili al bail-in</p> <p>I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni di cui alle righe da 0250 a 0290. Tali soggetti possono decidere di segnalare tali informazioni nel presente modello su base volontaria.</p> <p>Ai fini di queste righe, gli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a uno strumento di passività ammissibili, sono considerati come altre passività sottoponibili al bail-in.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0250	<p>Altre passività sottoponibili al bail-in</p> <p>L'importo delle passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE che non sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all'articolo 45 ter di tale direttiva.</p>
0260	<p>Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0270	<p>Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>L'importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0280 – 0290	Ripartizione delle altre passività sottoponibili al bail-in per durata residua
0280	Durata residua < 1 anno
0285	Durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0290	Durata residua >= 2 anni
0300 - 0360	Rapporti e deroghe per subordinazione
0300	<p>Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA</p> <p>Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili segnalato nella riga 0200 è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0310	<p>Di cui fondi propri e passività subordinate</p> <p>Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili segnalato nella riga 0210 è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0320	<p>Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM</p> <p>Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili segnalato nella riga 0200 è espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0330	<p>Di cui fondi propri e passività subordinate</p> <p>Ai fini di questa riga l'importo dei fondi propri e delle passività subordinate ammissibili segnalato nella riga 0210 è espresso in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0340	<p>Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013? (deroga 5 %)</p> <p>Questa riga è segnalata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).</p> <p>Se l'autorità di risoluzione consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica "sì" nella colonna 0020.</p> <p>Se l'autorità di risoluzione non consente che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, il soggetto segnalante indica «no» nella colonna 0020.</p> <p>Dato che le deroghe di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga non deve essere compilata se il soggetto segnalante ha compilato {r0350}.</p>
0350	<p>Importo complessivo degli strumenti di passività ammissibili non subordinate consentiti se si applica la facoltà di subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (deroga 3,5 % massimo)</p> <p>Importo complessivo delle passività non subordinate che l'autorità di risoluzione consente che siano considerate strumenti di passività ammissibili ai fini del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o che sono considerate tali conformemente all'articolo 494, paragrafo 3, di tale regolamento.</p> <p>Dato che le deroghe di cui all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 si escludono a vicenda, questa riga non deve essere compilata se il soggetto segnalante indica «sì» in {r0340,c0020}.</p>
0360	<p>Quota delle passività non subordinate totali incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili</p> <p>Questa riga è segnalata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).</p> <p>Se si applica la deroga per subordinazione con massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, i soggetti segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'importo delle passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è incluso nell'importo segnalato nella riga 0200 (dopo l'applicazione del massimale), (ii) diviso per l'importo delle passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sarebbe incluso nella riga 0200 se il massimale non fosse applicato.

2. Composizione e scadenza

2.1. M 02.00 – Capacità e composizione MREL e TLAC (gruppi ed entità soggetti a risoluzione) (TLAC1)

2.1.1. Osservazioni generali

2. Il modello M 02.00 – Capacità e composizione MREL e TLAC (gruppi ed entità soggetti a risoluzione) (TLAC1) fornisce dettagli ulteriori sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili.
3. La colonna relativa al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente all'articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

2.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) Articoli 45 e 45 sexies della direttiva 2014/59/UE.
0020	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) Articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini MREL ma non TLAC Questa colonna è compilata solo dai soggetti per cui è previsto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC). Questa colonna riporta la differenza tra gli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva, e l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.
Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI Fondi propri e passività ammissibili ai fini dell'articolo 45 sexies della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. MREL L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del MREL è segnalato come la somma: (i) dei fondi propri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) delle passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. TLAC L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili computato ai fini del requisito dei fondi propri e delle passività ammissibili per i G-SII (TLAC) è l'importo di cui all'articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013, costituito da: (i) i fondi propri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013; (ii) le passività ammissibili di cui all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020	Fondi propri (ammissibili) Articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e articolo 72 del regolamento (UE) n. 575/2013. Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga e nelle righe 0040 e 0050 solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.
0030	Capitale primario di classe 1 Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	Capitale aggiuntivo di classe 1 (ammissibile) Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0050	<p>Capitale di classe 2 (ammissibile) Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0060	<p>Passività ammissibili MREL Passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE; in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva. TLAC Passività ammissibili di cui all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0070	<p>Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche MREL Passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 bis, della direttiva 2014/59/UE; in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili. TLAC Sono segnalate le passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli strumenti propri di passività ammissibili detenuti e quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili.</p>
0080	<p>Di cui passività ammissibili considerate strutturalmente subordinate MREL Passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE perché emesse da un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione e perché non vi sono passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 di rango pari o inferiore rispetto agli strumenti di passività ammissibili. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Questa riga comprende anche le passività ammissibili che soddisfano le condizioni perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione preventiva si riferisce a strumenti di passività ammissibili che soddisfano i criteri di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo. TLAC Passività che: a) soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare il requisito di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), punto iii), di tale regolamento, ma non i requisiti di cui alla lettera d), punto i) o ii), di tale paragrafo, o b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e che le autorità di risoluzione hanno consentito si considerassero strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento. Questa riga comprende anche le passività ammissibili che soddisfano le condizioni perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Gli importi segnalati sono quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione preventiva si riferisce a strumenti di passività ammissibili che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo.</p>
0090	<p>Passività ammissibili subordinate a passività escluse</p> <p>MREL</p> <p>Le passività ammissibili incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 <i>ter</i>, di tale direttiva e le passività incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conformemente all'articolo 45 <i>ter</i>, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse.</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 <i>bis</i> a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 <i>ter</i>, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli strumenti propri di passività ammissibili detenuti e quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione preventiva si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse.</p>
0100	<p>Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)</p> <p>MREL</p> <p>Passività ammissibili incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della direttiva 2014/59/UE che sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 <i>ter</i>, di tale direttiva e sono emesse direttamente dall'entità soggetta a risoluzione. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione non soggetti alla clausola grandfathering.</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 <i>bis</i> a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013 ed emesse direttamente dall'entità soggetta a risoluzione, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 <i>ter</i>, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione non soggetti alla clausola grandfathering.</p> <p>Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 <i>bis</i>, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né le passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all'articolo 494 <i>ter</i> di tale regolamento.</p>
0110	<p>Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione (non soggetti alla clausola grandfathering)</p> <p>MREL</p> <p>Passività ammissibili incluse nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 <i>ter</i> della direttiva 2014/59/UE che sono emesse da filiazioni e incluse nel MREL conformemente all'articolo 45 <i>ter</i>, paragrafo 3, di tale direttiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione non soggetti alla clausola grandfathering.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili conformi a tutti i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, eccetto quelle a cui è stato consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento, emesse da filiazioni e aventi i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidati di un soggetto conformemente all'articolo 88 bis di tale regolamento. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione non soggetti alla clausola grandfathering.</p> <p>Questa riga non include né la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno (articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013) né le passività ammissibili soggette a clausola grandfathering di cui all'articolo 494 ter di tale regolamento.</p>
0120	<p>Elementi di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019</p> <p>MREL</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono state emesse prima del 27 giugno 2019; sono strumenti subordinati ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 ter, della direttiva 2014/59/UE; sono incluse nei fondi propri e nelle passività ammissibili conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; in caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019.</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono state emesse prima del 27 giugno 2019; sono conformi all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili emessi prima del 27 giugno 2019.</p>
0130	<p>Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2</p> <p>Articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013</p> <p>Questa riga include la parte ammortizzata degli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a un anno. In questa riga è segnalato solo l'importo non riconosciuto nei fondi propri, ma che soddisfa tutti i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Per quanto riguarda il MREL, gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0132	<p>(-) Strumenti propri di passività ammissibili subordinate a passività escluse</p> <p>MREL</p> <p>Articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.</p> <p>Questa riga include gli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse. L'importo di questa riga è pari all'importo indicato alla riga 0135 per il MREL.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p><i>TLAC</i></p> <p>Articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), e articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.</p> <p>Questa riga include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) strumenti propri di passività ammissibili subordinate detenuti che devono essere dedotti in conformità dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; e (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse.
0135	<p>(-) Di cui importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva</p> <p><i>MREL e TLAC</i></p> <p>In questa riga sono segnalati gli importi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione ad hoc, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse; (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili subordinate a passività escluse. <p>Se l'autorizzazione preventiva generale di cui al punto ii) non specifica il rango degli strumenti che possono essere rimborsati, anche anticipatamente, ripagati o riacquistati, in questa riga è segnalato l'intero importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale.</p>
0140	<p>Passività ammissibili non subordinate a passività escluse</p> <p><i>MREL</i></p> <p>Passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a passività ammissibili non subordinate a passività escluse.</p> <p><i>TLAC</i></p> <p>Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e riconosciute come passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4, di tale regolamento. Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo segnalato è quello successivo all'applicazione del massimale stabilito in tale articolo. Gli importi segnalati sono quelli al netto degli strumenti propri di passività ammissibili detenuti e quelli al netto degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse.</p>
0150	<p>Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)</p> <p><i>MREL</i></p> <p>Passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e che non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse non soggetti alla clausola grandfathering.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>TLAC</p> <p>Passività che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento. Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse non soggetti alla clausola grandfathering.</p> <p>Nei casi in cui si applicano l'articolo 72 ter, paragrafo 3, o l'articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l'intero importo senza l'applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.</p> <p>Questa riga non comprende gli eventuali importi riconoscibili in via transitoria conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0160	<p>Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)</p> <p>MREL</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono state emesse prima del 27 giugno 2019; soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/59/UE e non sono interamente subordinate ai crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. <p>In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019.</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono state emesse prima del 27 giugno 2019; soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, e a cui può essere consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento o a cui è consentito di essere considerate strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 4, di tale regolamento; sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019. Nei casi in cui si applicano l'articolo 72 ter, paragrafo 3, o l'articolo 494, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, in questa riga è segnalato l'intero importo senza l'applicazione dei massimali pari rispettivamente a 3,5 % e 2,5 %.</p>
0162	<p>(-) Strumenti propri di passività ammissibili non subordinate a passività escluse</p> <p>MREL</p> <p>Articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.</p> <p>Questa riga include gli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse. L'importo di questa riga è pari all'importo indicato alla riga 0165 per il MREL.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>TLAC</p> <p>Articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), e articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, articolo 32 ter, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014.</p> <p>Questa riga include:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) strumenti propri di passività ammissibili non subordinate detenuti che devono essere dedotti in conformità dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; e (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse.
0165	<p>(-) Di cui importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva</p> <p>MREL e TLAC</p> <p>In questa riga sono segnalati gli importi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione ad hoc, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a uno strumento di passività ammissibili non subordinate a passività escluse; (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili non subordinate a passività escluse. <p>Se l'autorizzazione preventiva generale di cui al punto ii) non specifica il rango degli strumenti che possono essere rimborsati, anche anticipatamente, ripagati o riacquistati, l'intero importo non utilizzato nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale non è segnalato in questa riga, ma nella riga 0135.</p>
0170	<p>Importi ammissibili dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (non soggetti alla clausola grandfathering)</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, escluse le passività riconosciute come soggette alla clausola grandfathering di cui all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento.</p> <p>Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e fino al 31 dicembre 2021, l'importo segnalato in questa riga è quello successivo all'applicazione dell'articolo 494, paragrafo 2, di tale regolamento (massimale del 2,5 %).</p>
0180	<p>Importi ammissibili, dopo l'applicazione del massimale di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, di elementi emessi prima del 27 giugno 2019</p> <p>TLAC</p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono state emesse prima del 27 giugno 2019; b) soddisfano i requisiti di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento, dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento; c) sono considerate passività ammissibili perché soggette alla clausola grandfathering conformemente all'articolo 494 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. <p>Nei casi in cui si applica l'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e fino al 31 dicembre 2021, l'importo segnalato in questa riga è quello successivo all'applicazione dell'articolo 494, paragrafo 2, di tale regolamento (massimale del 2,5 %).</p>
0190	<p>(-) Deduzioni</p>
0200	<p>(-) Esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE)</p> <p>TLAC</p> <p>Questa riga riporta le deduzioni delle esposizioni tra gruppi di G-SII soggetti a risoluzione con MPE che corrispondono a strumenti di fondi propri o di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di uno o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0211	<p>(-) Investimenti in altri strumenti di passività ammissibili</p> <p>TLAC</p> <p>I soggetti segnalano le deduzioni degli investimenti in altri strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), paragrafo 2 e paragrafo 3, e agli articoli da 72 octies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013, dove l'importo da dedurre dagli elementi di passività ammissibili è determinato conformemente alla parte due, titolo I, capo 5 bis, sezione 2, di tale regolamento.</p>
0220	<p>Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili</p> <p>Le passività ammissibili non possono essere negative, ma è possibile che l'importo delle deduzioni dagli elementi delle passività ammissibili sia superiore all'importo degli elementi delle passività ammissibili. In tal caso, le passività ammissibili sono pari a zero e l'eccesso di deduzioni è dedotto dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Con questa voce si ottiene che le passività ammissibili segnalate nella riga 0060 non sono mai inferiori a zero.</p>
0400 - 0500	Voci per memoria
0400	<p>CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto</p> <p>L'importo di capitale primario di classe 1 (CET1), pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE^(*) e il maggiore tra:</p> <p>a) se del caso, il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC) di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo;</p> <p>b) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.</p> <p>Il CET1 disponibile è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo quanto segnalato nella riga 0100 del modello M 01.00.</p> <p>Il valore segnalato è identico sia nella colonna MREL sia nella colonna TLAC.</p> <p>Esso tiene conto dell'effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.</p>
0410	<p>Requisito combinato di riserva di capitale (%)</p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Il requisito combinato di riserva di capitale è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.</p>
0420	<p>Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.</p>
0430	<p>Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.</p>

(*) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0440	Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.
0450	Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.
0460	Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti Le posizioni segnalate in questa riga e nelle righe da 0470 a 0490 sono determinate tenendo conto dei principi di cui all'articolo 72 nonies del regolamento (UE) n. 575/2013 (posizioni lunghe nette, metodo look-through).
0470	Investimenti in passività subordinate ammissibili di G-SII Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti, di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, esclusi gli strumenti di cui all'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, emessi da G-SII.
0480	Investimenti in passività subordinate ammissibili di O-SII Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emessi da O-SII. Gli investimenti in passività subordinate ammissibili degli O-SII che sono anche G-SII non sono segnalati in questa riga, ma solo nella riga 0470.
0490	Investimenti in passività subordinate ammissibili di altri enti Importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emessi da enti che non sono né G-SII né O-SII.
0500	Passività escluse Articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0600	Autorizzazioni ad hoc per elementi di passività ammissibili: importo predeterminato In questa riga sono segnalati gli importi rientranti nell'ambito di un'autorizzazione preventiva ad hoc a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare specifici strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 32 ter, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Essa comprende sia gli importi utilizzati che quelli non utilizzati.
0610	Autorizzazioni preventive generali per elementi di passività ammissibili: importo predeterminato In questa riga sono segnalati gli importi rientranti nell'ambito di un'autorizzazione preventiva generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili a norma dell'articolo 78 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, in combinato disposto con l'articolo 32 ter, paragrafi 3 e 5, del regolamento delegato (UE) n. 241/2014. Essa comprende sia gli importi utilizzati che quelli non utilizzati.

2.2. M 03.00 – MREL interno e TLAC interna (ILAC)

2.2.1. Osservazioni generali

4. Il modello M 03.00 espone i fondi propri e le passività ammissibili ai fini:

- del requisito di fondi propri e passività ammissibili di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE (MREL interno); e
- del requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE applicabile alle filiazioni significative di G-SII di paesi terzi conformemente all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 (TLAC interna).

5. La colonna relativa al MREL interno è compilata dai soggetti per cui è previsto il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili conformemente agli articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE. Solo i soggetti tenuti a rispettare il requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le voci relative al requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC).

2.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>MREL interno</p> <p>Articoli 45 e 45 septies della direttiva 2014/59/UE.</p>
0020	<p>TLAC interna</p> <p>Articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>Livello di applicazione</p> <p>Il soggetto indica «individuale» se è soggetto a MREL interno e, se del caso, a TLAC interna, su base individuale.</p> <p>Il soggetto indica «consolidata» se è soggetto a MREL interno e, se del caso, a TLAC interna, su base consolidata.</p>
0100 - 0110	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva</p>
0100	<p>Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)</p> <p>Articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>L'importo complessivo dell'esposizione al rischio segnalato in questa riga è l'importo complessivo dell'esposizione al rischio che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.</p>
0110	<p>Misura dell'esposizione complessiva (TEM)</p> <p>Articolo 45, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, articolo 429, paragrafo 4, e articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>La misura dell'esposizione complessiva segnalata in questa riga è la misura dell'esposizione complessiva che costituisce la base per la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi.</p>
0200 - 0295	<p>Fondi propri ammissibili e passività ammissibili</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0200	<p>Fondi propri ammissibili e passività ammissibili</p> <p><i>MREL interno</i></p> <p>Somma di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentiti ai fini del MREL interno conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva.</p> <p>In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>L'importo segnalato in questa riga è quello successivo alle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p><i>TLAC interna</i></p> <p>Fondi propri ammissibili e passività ammissibili consentiti ai fini della TLAC interna conformemente all'articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo segnalato in questa riga è quello successivo alle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0210	<p>Fondi propri ammissibili</p> <p>Somma di CET1, capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile e capitale di classe 2 ammissibile.</p> <p>Per quanto riguarda il MREL interno, gli strumenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2014/59/UE sono inclusi in questa riga e nelle righe 0230 e 0240, a seconda dei casi.</p> <p>Gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo sono inclusi in questa riga e nelle righe 0230 e 0240 solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva.</p>
0220	<p>Capitale primario di classe 1 (CET1)</p> <p>Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0230	<p>Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile</p> <p>Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p><i>MREL interno</i></p> <p>Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.</p> <p><i>TLAC interna</i></p> <p>Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0240	<p>Capitale di classe 2 ammissibile</p> <p>Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p><i>MREL interno</i></p> <p>Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2014/59/UE.</p> <p><i>TLAC interna</i></p> <p>Si considerano solo gli strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0250	Passività ammissibili e garanzie
0260	<p>Passività ammissibili (escluse le garanzie)</p> <p><i>MREL interno</i></p> <p>Passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva.</p> <p>In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili.</p> <p><i>TLAC interna</i></p> <p>L'importo delle passività ammissibili è calcolato conformemente all'articolo 72 duodecies del regolamento (UE) n. 575/2013 se tali passività soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 3, di tale regolamento.</p> <p>Gli importi segnalati sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili.</p>
0265	<p>(-) Strumenti propri di passività ammissibili: importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva</p> <p>In questa riga sono segnalati gli importi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione ad hoc, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili; (ii) importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva generale, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a strumenti di passività ammissibili.
0270	<p>Garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e consentite dall'autorità di risoluzione</p> <p>Se l'autorità di risoluzione della filiazione consente al soggetto segnalante di soddisfare con garanzie il requisito MREL interno, è segnalato l'importo delle garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione conformi a tutte le condizioni di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE.</p>
0280	<p>Voce per memoria: parte garantita della garanzia</p> <p>La parte della garanzia segnalata nella riga 0270 che è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria di cui all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 5, lettera c), della direttiva 2014/59/UE.</p>
0290	<p>(-) Strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emessi da entità non soggette a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione</p> <p>In questa riga sono segnalati gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti che devono essere dedotti in conformità dell'articolo 72 <i>sexies</i>, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 2 <i>bis</i>, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Per il calcolo delle deduzioni a norma dell'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 2 <i>bis</i>, della direttiva 2014/59/UE, è utilizzato il rapporto segnalato nella riga 0630.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0293	<p>(-) Di cui strumenti di fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione</p> <p>Sono segnalati gli investimenti in strumenti di fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in conformità dell'articolo 45 della suddetta direttiva, che devono essere dedotti in conformità dell'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 2 <i>bis</i>, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Per il calcolo delle deduzioni a norma dell'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 2 <i>bis</i>, della direttiva 2014/59/UE, è utilizzato il rapporto segnalato nella riga 0630.</p>
0295	<p>Eccesso di deduzioni dalle passività ammissibili rispetto alle passività ammissibili</p> <p>Le passività ammissibili non possono essere negative, ma è possibile che l'importo delle deduzioni dagli elementi delle passività ammissibili sia superiore all'importo degli elementi delle passività ammissibili. In tal caso, le passività ammissibili sono pari a zero e l'eccesso di deduzioni è dedotto dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Con questa voce si ottiene che le passività ammissibili segnalate nella riga 0251 non sono mai inferiori a zero.</p>
0400 - 0440	<p>Rapporti dei fondi propri ammissibili e delle passività ammissibili</p>
0400	<p>Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA</p> <p>Gli importi di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentite del soggetto segnalante ai fini di, rispettivamente, MREL interno e TLAC interna espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0410	<p>Di cui garanzie consentite</p> <p>Gli importi di fondi propri ammissibili, passività ammissibili e garanzie consentite del soggetto segnalante che sono garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e che sono riconosciute dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, che contano ai fini del MREL interno espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0420	<p>Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM</p> <p>Gli importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto segnalante ai fini di, rispettivamente, MREL interno e TLAC interna espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 <i>bis</i>, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0430	<p>Di cui garanzie consentite</p> <p>Gli importi di fondi propri ammissibili e passività ammissibili del soggetto segnalante che sono garanzie fornite dall'entità soggetta a risoluzione e che sono riconosciute dall'autorità di risoluzione conformemente all'articolo 45 <i>septies</i>, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE, che contano ai fini del MREL interno espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, e all'articolo 429 <i>bis</i>, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0440	<p>CET1 (%) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto</p> <p>L'importo di CET1, pari a zero o positivo, disponibile dopo aver soddisfatto ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE e il maggiore tra:</p> <p>a) se del caso, il requisito TLAC interna di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, se calcolato conformemente all'articolo 92 ter, paragrafo 1, di tale regolamento come il 90 % del requisito di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;</p> <p>b) il requisito MREL interno di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE, se calcolato conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.</p> <p>Il CET1 disponibile è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo quanto segnalato nella riga 0100.</p> <p>Il valore segnalato è identico sia nella colonna MREL interno sia nella colonna TLAC interna.</p> <p>Esso tiene conto dell'effetto di disposizioni transitorie sui fondi propri e sulle passività ammissibili, sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio e sui requisiti stessi. Non sono considerati né gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE né il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, di tale direttiva.</p>
0500 – 0550	<p>Voci per memoria</p>
0500	<p>Requisito combinato di riserva di capitale (%)</p> <p>Articolo 128, primo comma, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.</p> <p>Il requisito combinato di riserva di capitale è espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.</p>
0510	<p>Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di conservazione del capitale.</p>
0520	<p>Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito anticiclico di riserva di capitale.</p>
0530	<p>Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.</p>
0540	<p>Di cui riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)</p> <p>L'importo della riserva combinata di capitale specifica dell'ente (espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio) che si riferisce al requisito di riserva per i G-SII o gli O-SII.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0550 - 0600	<p>Altre passività sottoponibili al bail-in</p> <p>I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni di cui alle righe da 0550 a 0600. Tali soggetti possono decidere di segnalare tali informazioni nel presente modello su base volontaria.</p> <p>Ai fini di queste righe, gli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva, nella misura in cui l'autorizzazione si riferisce a uno strumento di passività ammissibili, sono considerati come altre passività sottoponibili al bail-in.</p>
0550	<p>Altre passività sottoponibili al bail-in</p> <p>L'importo delle passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71, della direttiva 2014/59/UE che non sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 45 e 45 septies di tale direttiva.</p>
0560	<p>Di cui disciplinati dal diritto di un paese terzo</p> <p>L'importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0570	<p>Di cui contenenti una clausola di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE</p> <p>L'importo di altre passività sottoponibili al bail-in disciplinate dal diritto di un paese terzo contenenti una clausola di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 55 della direttiva 2014/59/UE.</p>
0580 - 0600	<p>Ripartizione delle altre passività sottoponibili al bail-in per durata residua</p>
0580	Durata residua < 1 anno
0590	Durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0600	Durata residua >= 2 anni
0610	<p>Passività escluse</p> <p>Articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0620	<p>Strumenti di fondi propri emessi da entità soggette a liquidazione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione</p> <p>Strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità non soggette a risoluzione che sono entità soggette a liquidazione, che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in conformità dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Tale importo è segnalato in questa riga indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.</p>
0630	<p>Rapporto tra strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione e fondi propri ammissibili e passività ammissibili</p> <p>Articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>Il rapporto è calcolato solo per la data d'invio del 31 dicembre. Per le altre date di riferimento è segnalato il rapporto calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente.</p>

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	<p>Il rapporto è segnalato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — numeratore: media basata su 12 valori mensili, per l'anno civile pertinente, degli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità non soggette a risoluzione che sono entità soggette a liquidazione, che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili in conformità dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE; — denominatore: media basata su 12 valori mensili, per l'anno civile pertinente, dei fondi propri e delle passività ammissibili del soggetto segnalante, calcolata senza tener conto delle deduzioni degli strumenti di fondi propri detenuti a norma dell'articolo 45 <i>quater</i>, paragrafo 2 <i>bis</i>, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.

2.3. M 04.00 – Struttura di finanziamento delle passività ammissibili (LIAB-MREL)

2.3.1. Osservazioni generali

6. Questo modello richiede informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili di soggetti per cui è previsto il MREL. Le passività ammissibili sono suddivise per tipo e scadenza.
7. In questo modello i soggetti segnalano solo le passività ammissibili per soddisfare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL/MREL interno) stabilito nella direttiva 2014/59/UE.
8. Se il soggetto segnalante è un'entità soggetta a risoluzione, sono segnalate le passività ammissibili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 71 *bis*, della direttiva 2014/59/UE, prima della deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva. In caso di passività ammissibili disciplinate dal diritto di un paese terzo, le passività sono incluse solo se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva.
9. Se il soggetto segnalante è un soggetto diverso da un'entità soggetta a risoluzione, esso segnala in questo modello le passività ammissibili di cui all'articolo 45 *septies*, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, tenendo conto anche, se del caso, dell'articolo 89, paragrafo 2, quarto comma, di tale direttiva, prima della deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva. In caso di strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo, lo strumento è incluso in questa riga solo se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 55 di tale direttiva.
10. La ripartizione per tipo di passività si basa sullo stesso insieme di tipi di passività utilizzato nelle segnalazioni ai fini della pianificazione della risoluzione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624. Sono forniti i riferimenti a tale regolamento di esecuzione per definire i diversi tipi di passività.
11. Se è richiesta una ripartizione per durata, la durata residua è il tempo fino alla scadenza contrattuale o, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 72 *quater*, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la data più vicina alla quale è possibile esercitare l'opzione. In caso di pagamenti intermedi del capitale, esso è suddiviso e ripartito nelle corrispondenti categorie di scadenza. Se del caso, la scadenza è considerata separatamente per l'importo del capitale e per gli interessi maturati.

2.3.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0100	PASSIVITÀ AMMISSIBILI
0200	Depositi, non protetti e non preferenziali >= 1 anno Depositi, non protetti e non preferenziali, quali definiti ai fini della riga 0320 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0210	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0220	Di cui durata residua >= 2 anni
0230	Di cui emesse da filiazioni
0300	Passività garantite non coperte da garanzia reale >= 1 anno Passività garantite non coperte da garanzia reale, quali definite ai fini della riga 0340 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0310	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0320	Di cui durata residua >= 2 anni
0330	Di cui emesse da filiazioni
0400	Obbligazioni strutturate >= 1 anno Obbligazioni strutturate, quali definite ai fini della riga 0350 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0410	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0420	Di cui durata residua >= 2 anni
0430	Di cui emesse da filiazioni
0500	Passività di primo rango (senior) non garantite >= 1 anno Passività di primo rango (senior) non garantite, quali definite ai fini della riga 0360 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0510	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0520	Di cui durata residua >= 2 anni
0530	Di cui emesse da filiazioni
0600	Passività di primo rango (senior) non privilegiate >= 1 anno Passività di primo rango (senior) non privilegiate, quali definite ai fini della riga 0365 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0610	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0620	Di cui durata residua >= 2 anni
0630	Di cui emesse da filiazioni
0700	Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri) >= 1 anno Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri), quali definite ai fini della riga 0370 del modello Z 02.00 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, ammissibili ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0710	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0720	Di cui durata residua >= 2 anni
0730	di cui: emesse da filiazioni
0800	Altre passività ammissibili MREL >= 1 anno Qualsiasi altro strumento ammissibile ai fini dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE.
0810	Di cui durata residua >= 1 anno e < 2 anni
0820	Di cui durata residua >= 2 anni
0830	Di cui emesse da filiazioni

3. Rango nella graduatoria dei creditori

12. I modelli M 05.00 e M 06.00 riportano il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori. Entrambi i modelli sono sempre compilati a livello individuale.
13. In caso di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo attribuibile a ciascun rango è ripartito ulteriormente in importi dovuti all'entità soggetta a risoluzione e, se del caso, altri importi non dovuti all'entità soggetta a risoluzione.
14. La graduatoria è presentata in ordine di rango, dal più basso al più elevato. Le righe relative ai ranghi sono aggiunte fino a quando sono stati segnalati lo strumento ammissibile di rango più elevato e tutte le passività di pari rango.

3.1. M 05.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione)

3.1.1. Osservazioni generali

15. I soggetti per cui è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano in questo modello:
 - a) gli elementi del CET1 di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) gli elementi aggiuntivi di classe 1 (AT1) di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) gli strumenti di classe 2 e il relativo sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 62, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la parte ammortizzata dello strumento non riconosciuta ai fini della conformità ai requisiti di cui all'articolo 92 o 92 *ter* di tale regolamento o all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE; e
 - d) strumenti di passività ammissibili per soddisfare il MREL interno;
 - e) altre passività sottoportabili al bail-in;
 - f) passività escluse dal bail-in; dette passività sono incluse nella misura in cui hanno rango pari o inferiore a qualsiasi strumento incluso nell'importo delle passività ammissibili ai fini del MREL interno.

16. Anche gli importi degli strumenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 o 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente alle disposizioni transitorie applicabili sono considerati nell'ambito di applicazione degli strumenti e degli elementi elencati al paragrafo 20.
17. Gli importi degli strumenti di cui al paragrafo 20, lettere a), b) e c), sono quelli successivi alla deduzione degli strumenti propri detenuti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 56, lettera a), e all'articolo 66, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
18. Gli importi degli strumenti di cui al paragrafo 20, lettere da a) a d), sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva.
19. I soggetti per cui non è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 *ter* del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 *septies* di tale direttiva, segnalano in questo modello gli strumenti e gli elementi specificati al paragrafo 20 della presente sezione, ad eccezione delle passività escluse dal bail-in di cui alla lettera f) di tale paragrafo.
20. In deroga al paragrafo 24, tali soggetti possono scegliere di segnalare lo stesso ambito di fondi propri e passività specificato al paragrafo 20.
21. I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in. Tali soggetti possono decidere di segnalare le informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in nel presente modello su base volontaria.
22. La combinazione delle colonne 0010 e 0020 è un identificativo di riga unico per tutte le righe del modello.

3.1.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>Rango in caso di insolvenza</p> <p>È segnalato il numero del rango in caso di insolvenza nella gerarchia dei creditori del soggetto segnalante, a partire dal rango più basso.</p> <p>Il rango in caso di insolvenza è uno di quelli inclusi nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione.</p>
0020	<p>Tipo di creditore</p> <p>Il tipo di creditore è uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «Entità soggetta a risoluzione»: questa voce è selezionata per segnalare gli importi detenuti direttamente o indirettamente da un'entità soggetta a risoluzione attraverso soggetti lungo la catena del controllo, se del caso. — «Soggetti diversi da entità soggette a risoluzione»: questa voce è selezionata per segnalare gli importi detenuti da altri creditori, se del caso.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0030	<p>Descrizione del rango in caso di insolvenza</p> <p>La descrizione inclusa nella graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dall'autorità di risoluzione di tale giurisdizione, se è disponibile un elenco standardizzato contenente tale descrizione. Altrimenti, una descrizione del rango in caso di insolvenza fornita dall'ente stesso che indichi almeno il tipo principale di strumento nel rispettivo rango in caso di insolvenza.</p>
0040	<p>Passività e fondi propri</p> <p>È segnalato l'importo di fondi propri, passività ammissibili e, se del caso, altre passività sottoponibili al bail-in appartenente al rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.</p> <p>Se del caso, questa colonna include anche le passività escluse dal bail-in nella misura in cui sono di rango pari o inferiore a quello dei fondi propri e delle passività ammissibili.</p> <p>In caso di soggetti di cui al paragrafo 24 questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 25.</p>
0050	<p>Di cui passività escluse</p> <p>Importo delle passività escluse conformemente all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. Se l'autorità di risoluzione ha deciso di escludere passività conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva, tali passività escluse sono segnalate in questa colonna.</p> <p>In caso di soggetti di cui al paragrafo 24 questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 25.</p>
0060	<p>Passività e fondi propri meno passività escluse</p> <p>Se compilano la colonna 0040, i soggetti segnalano l'importo delle passività e dei fondi propri segnalato nella colonna 0040 diminuito dell'importo delle passività escluse segnalato nella colonna 0050.</p> <p>Se non compilano la colonna 0040, i soggetti segnalano in questa colonna i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL interno. Le altre passività sottoponibili al bail-in sono segnalate in questa colonna alle condizioni di cui al paragrafo 26.</p>
0070	<p>Di cui fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno</p> <p>È segnalato l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conteggiato ai fini del MREL interno conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.</p>
0080 – 0110	<p>Di cui con durata residua di</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili conteggiato ai fini del MREL interno segnalato nella colonna 0070 è ripartito per durata residua dei diversi strumenti ed elementi. In tale ripartizione non sono considerati gli strumenti ed elementi a carattere perpetuo, che sono invece segnalati separatamente nella colonna 0120.</p>
0080	≥ 1 anno < 2 anni
0090	≥ 2 anni < 5 anni
0100	≥ 5 anni < 10 anni

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0110	≥ 10 anni
0120	Di cui titoli perpetui I titoli perpetui e tutti gli elementi del CET1, nonché il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti di AT1 e a quelli di classe 2 inclusi nell'ambito di applicazione del presente modello, sono assegnati a questa colonna.

3.2. M 06.00 – Rango nella graduatoria dei creditori (entità soggetta a risoluzione) (RANK)

3.2.1. Osservazioni generali

23. I soggetti per cui è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano in questo modello:
- gli elementi del CET1 di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - gli elementi aggiuntivi di classe 1 (AT1) di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - gli strumenti di classe 2 e il relativo sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 62, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa la parte ammortizzata dello strumento non riconosciuta ai fini della conformità ai requisiti di cui all'articolo 92 o 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE;
 - strumenti di passività ammissibili per soddisfare il MREL;
 - altre passività sottoponibili al bail-in;
 - passività escluse dal bail-in; dette passività sono incluse nella misura in cui hanno rango pari o inferiore a qualsiasi strumento incluso nell'importo delle passività ammissibili ai fini del MREL.
24. Anche gli importi degli strumenti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 o 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente alle disposizioni transitorie applicabili sono considerati nell'ambito di applicazione degli strumenti e degli elementi elencati al paragrafo 28.
25. I soggetti per cui non è previsto l'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ma che sono soggetti all'obbligo di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva, segnalano in questo modello gli strumenti e gli elementi specificati al paragrafo 28 della presente sezione, ad eccezione delle passività escluse dal bail-in di cui alla lettera f) di tale paragrafo.
26. In deroga al paragrafo 30, tali soggetti possono scegliere di segnalare lo stesso ambito di fondi propri e passività specificato al paragrafo 28.
27. Gli importi degli strumenti di cui al paragrafo 28, lettere a), b) e c), sono quelli successivi alla deduzione degli strumenti propri detenuti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 56, lettera a), e all'articolo 66, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
28. Gli importi degli strumenti di cui al paragrafo 28, lettere da a) a d), sono quelli precedenti alla deduzione degli importi non utilizzati nel quadro di un'autorizzazione preventiva.
29. I soggetti che, alla data di segnalazione di tali informazioni, detengono fondi propri e passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono esentati dalla segnalazione delle informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in. Tali soggetti possono decidere di segnalare le informazioni relative ad altre passività sottoponibili al bail-in nel presente modello su base volontaria.

3.2.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	<p>Rango in caso di insolvenza</p> <p>Cfr. istruzioni sulla colonna 0010 del modello M 05.00.</p> <p>Questa colonna è un identificativo di riga unico per tutte le righe del modello.</p>
0020	<p>Descrizione del rango in caso di insolvenza</p> <p>Cfr. istruzioni sulla colonna 0030 del modello M 05.00.</p>
0030	<p>Passività e fondi propri</p> <p>È segnalato l'importo dei fondi propri, delle passività ammissibili e, se del caso, di altre passività sottoponibili al bail-in appartenente al rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.</p> <p>Se del caso, questa colonna include anche le passività escluse dal bail-in nella misura in cui sono di rango pari o inferiore a quello delle passività ammissibili.</p> <p>In caso di soggetti di cui al paragrafo 30 questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 31.</p>
0040	<p>Di cui passività escluse</p> <p>Importo delle passività escluse conformemente all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.</p> <p>In caso di soggetti di cui al paragrafo 30 questa colonna è lasciata vuota, a meno che tali entità non scelgano di applicare la deroga di cui al paragrafo 31.</p>
0050	<p>Passività e fondi propri meno passività escluse</p> <p>Se compilano la colonna 0030, i soggetti segnalano l'importo delle passività e dei fondi propri segnalato nella colonna 0030 diminuito dell'importo delle passività escluse segnalato nella colonna 0040.</p> <p>Se non compilano la colonna 0030, i soggetti segnalano in questa colonna i fondi propri e le passività ammissibili ai fini del MREL. Le altre passività sottoponibili al bail-in sono segnalate in questa colonna alle condizioni di cui al paragrafo 34.</p>
0060	<p>Di cui fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini dei requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva.</p>
0070 – 0100	<p>Di cui con durata residua di</p> <p>L'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili ai fini dei requisiti di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all'articolo 45 sexies di tale direttiva segnalato nella colonna 0060 è ripartito per durata residua dei diversi strumenti ed elementi. In tale ripartizione non sono considerati gli strumenti ed elementi a carattere perpetuo, che sono invece segnalati separatamente nella colonna 0110.</p>
0070	<p>≥ 1 anno < 2 anni</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0080	≥ 2 anni < 5 anni
0090	≥ 5 anni < 10 anni
0100	≥ 10 anni
0110	Di cui titoli perpetui I titoli perpetui e tutti gli elementi del CET1, nonché il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti di AT1 e a quelli di classe 2 inclusi nell'ambito di applicazione del presente modello, sono assegnati a questa colonna.

4. M 07.00 – Strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo (MTCI)

4.1. Osservazioni generali

30. Il modello M 07.00 presenta una ripartizione per singolo contratto degli strumenti considerati fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL. Nel modello sono segnalati solo gli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo.
31. Per quanto riguarda le passività ammissibili che non sono subordinate a passività escluse, i soggetti segnalano solo i titoli che sono strumenti finanziari fungibili e negoziabili, esclusi prestiti e depositi.
32. Nel caso di strumenti che rientrano parzialmente in due classi differenti di fondi propri e passività ammissibili, lo strumento è segnalato due volte per riflettere separatamente gli importi appartenenti alle differenti classi di capitale.
33. La combinazione delle colonne 0020 (codice del soggetto emittente), 0040 (identificativo del contratto) e 0070 (tipo di fondi propri o passività ammissibili) costituisce un identificativo di riga che è unico per ciascuna riga segnalata nel modello.

4.2. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0030	Soggetto emittente Se le informazioni sono segnalate con riferimento a un gruppo soggetto a risoluzione, è indicato il soggetto del gruppo che ha emesso il rispettivo strumento. Se le informazioni sono segnalate con riferimento a una singola entità soggetta a risoluzione, il soggetto emittente è il soggetto segnalante.
0010	Nome Nome del soggetto che ha emesso lo strumento di fondi propri o lo strumento di passività ammissibili
0020	Codice Codice del soggetto che ha emesso lo strumento di fondi propri o lo strumento di passività ammissibili Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità segnalata. Per gli enti, il codice è il codice LEI. Per altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0030	Tipo di codice Gli enti identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 come «codice LEI» o «codice non-LEI». Indicare sempre il tipo di codice.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0040	<p>Identificativo del contratto</p> <p>È segnalato l'identificativo del contratto dello strumento, ad esempio identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per il collocamento privato.</p> <p>Questa voce è parte dell'identificativo di riga.</p>
0050	<p>Diritto applicabile (paese terzo)</p> <p>Indicare il paese terzo (paesi diversi dai paesi del SEE) il cui diritto disciplina il contratto o parti di quest'ultimo.</p>
0060	<p>Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione</p> <p>Indicare se il contratto contiene clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.</p>
0070 - 0080	<p>Trattamento regolamentare</p>
0070	<p>Tipo di fondi propri e passività ammissibili</p> <p>Tipo di fondi propri e passività ammissibili in cui lo strumento rientra alla data di riferimento. Sono prese in considerazione le disposizioni transitorie sull'ammissibilità degli strumenti. Gli strumenti che rientrano in più classi di capitale sono segnalati una volta per classe di capitale applicabile.</p> <p>Il tipo di fondi propri e passività ammissibili è uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — CET1 — Capitale aggiuntivo di classe 1 — Capitale di classe 2 — Passività ammissibili
0080	<p>Tipo di strumento</p> <p>Il tipo di strumento da specificare dipende dal diritto applicabile allo strumento emesso.</p> <p>Nel caso di strumenti CET1, il tipo di strumento è selezionato dall'elenco degli strumenti di capitale primario di classe 1 pubblicato dall'ABE conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</p> <p>Nel caso di fondi propri diversi dal CET1, il tipo di strumento è selezionato da un elenco di strumenti corrispondenti pubblicato dall'ABE, dalle autorità competenti o dalle autorità di risoluzione, se tale elenco è disponibile. Se non è disponibile alcun elenco, il soggetto segnalante stesso specifica il tipo di strumento.</p>
0090	<p>Importo</p> <p>È segnalato l'importo riconosciuto nei fondi propri o nelle passività ammissibili considerando il livello a cui si riferisce la segnalazione, nel caso di strumenti inclusi su più livelli. L'importo è quello rilevante alla data di riferimento, considerando l'effetto delle disposizioni transitorie.</p>

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0100 – 0110	<p>Rango nelle procedure ordinarie di insolvenza</p> <p>È segnalato il rango dello strumento nelle procedure ordinarie di insolvenza.</p> <p>Esso è composto dal codice ISO a due lettere del paese la cui legge disciplina il rango del contratto (colonna 0100), che è la legge di uno Stato membro, e dal numero del rango in caso di insolvenza pertinente (colonna 0110).</p> <p>Il rango in caso di insolvenza pertinente è determinato sulla base della graduatoria in caso di insolvenza pubblicata dalle autorità di risoluzione o da altre autorità, se tale elenco standardizzato è disponibile.</p>
0120	<p>Scadenza</p> <p>La scadenza dello strumento è segnalata nel formato seguente: gg/mm/aaaa. Nel caso di strumenti perpetui, la cella viene lasciata vuota.</p>
0130	<p>(Prima) data di call</p> <p>Se l'emittente possiede un'opzione call, è segnalata la prima data alla quale il call può essere esercitato.</p> <p>Se la prima data di call si è verificata prima della data di riferimento, tale data è segnalata se il call è ancora esercitabile. Se non è più esercitabile, è segnalata la data successiva alla quale il call può essere esercitato.</p> <p>Nel caso di opzioni call dell'emittente senza una data di esercizio specifica o nel caso di opzioni call attivate da eventi specifici, è segnalata la probabile data di call stimata in modo prudente.</p> <p>Le opzioni regulatory call o tax call non sono prese in considerazione ai fini di questa colonna.</p>
0140	<p>Regulatory call (Si/No)</p> <p>Indicare se l'emittente possiede un'opzione call esercitabile al verificarsi di un evento regolamentare che incide sull'ammissibilità del contratto ai fini MREL.</p>

ALLEGATO III

INFORMATIVA SUL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI

Codice del modello	Nome del modello
EU KM2	Metriche principali – MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
EU TLAC1	Composizione – MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
EU iLAC	Capacità interna di assorbimento delle perdite – MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
EU TLAC2	Rango nella graduatoria dei creditori – Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione
EU TLAC3	Rango nella graduatoria dei creditori – Entità soggetta a risoluzione

EU KM2 Metriche principali - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

		a	b	c	d	e	f
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili(MREL)	Requisito di fondi proprie passività ammissibili per i G-SII (TLAC)				
		T	T	T-1	T-2	T-3	T-4
Fondi propri e passività ammissibili, rapporti e componenti							
1	Fondi propri e passività ammissibili						
EU-1a	Di cui fondi propri e passività subordinate						
2	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione						
3	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA						
EU-3a	Di cui fondi propri e passività subordinate						
4	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione						
5	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM						
EU-5a	Di cui fondi propri o passività subordinate						
6a	Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)? (deroga 5 %)						
6b	Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR (deroga 3,5 % massimo)						

		a	b	c	d	e	f
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili(MREL)	Requisito di fondi proprie passività ammissibili per i G-SII (TLAC)				
		T	T	T-1	T-2	T-3	T-4
6c	Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%)						
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)							
EU-7	MREL espresso in percentuale del TREA						
EU-8	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate						
EU-9	MREL espresso in percentuale della TEM						
EU-10	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate						

EU TLAC1 Composizione - MREL e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

		a	b	c
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL, ma non della TLAC
Fondi propri e passività ammissibili e rettifiche				
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)			
2	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)			
3	Campo vuoto nell'UE			
4	Campo vuoto nell'UE			
5	Campo vuoto nell'UE			
6	Capitale di classe 2 (T2)			
7	Campo vuoto nell'UE			
8	Campo vuoto nell'UE			

		a	b	c
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL, ma non della TLAC
11	Fondi propri ai fini dell'articolo 92 bis del CRR e dell'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE			
Fondi propri e passività ammissibili: elementi del capitale non regolamentare				
12	Strumenti di passività ammissibili emessi direttamente dall'entità soggetta a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)			
EU-12a	Strumenti di passività ammissibili emessi da altri soggetti all'interno del gruppo soggetto a risoluzione subordinati a passività escluse (non soggetti alla clausola grandfathering)			
EU-12b	Strumenti di passività ammissibili subordinati a passività escluse emessi prima del 27 giugno 2019 (subordinati soggetti alla clausola grandfathering)			
EU-12c	Strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non sono considerati elementi di classe 2			
13	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse (non soggette alla clausola grandfathering pre-massimale)			
EU-13a	Passività ammissibili non subordinate a passività escluse emesse prima del 27 giugno 2019 (pre-massimale)			
14	Importo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili, se applicabile dopo l'applicazione dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR			
15	Campo vuoto nell'UE			
16	Campo vuoto nell'UE			
17	Elementi di passività ammissibili prima delle rettifiche			
EU-17a	Di cui elementi di passività subordinate			
Fondi propri e passività ammissibili: rettifiche a elementi del capitale non regolamentare				
18	Elementi di fondi propri e passività ammissibili prima delle rettifiche			
19	(Deduzione di esposizioni tra gruppi soggetti a risoluzione con punto di avvio multiplo (MPE))			

		a	b	c
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)	Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII (TLAC)	Voce per memoria: importi ammissibili ai fini del MREL, ma non della TLAC
20	(Deduzione di investimenti in altri strumenti di passività ammissibili)			
21	Campo vuoto nell'UE			
22	Fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche			
EU-22a	Di cui: fondi propri e passività subordinate			
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio e misura dell'esposizione della leva finanziaria del gruppo soggetto a risoluzione				
23	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)			
24	Misura dell'esposizione complessiva (TEM)			
Rapporto dei fondi propri e delle passività ammissibili:				
25	fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA			
EU-25a	Di cui fondi propri e passività subordinate			
26	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM			
EU-26a	Di cui fondi propri e passività subordinate			
27	CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del gruppo soggetto a risoluzione			
28	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente			
29	Di cui requisito di riserva di conservazione del capitale			
30	Di cui requisito anticiclico di riserva di capitale			
31	Di cui requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico			
EU-31a	Di cui riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o degli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII)			
Voci per memoria				
EU-32	Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del CRR			

EU ILAC Capacità interna di assorbimento delle perdite – MREL interno e, se del caso, requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

		a	b	c
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL interno)	i G-SII non UE (TLAC interna)	Informazioni qualitative
Requisito applicabile e livello di applicazione				
EU-1	È previsto per il soggetto il requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE? (Sì/No)			
EU-2	Se la risposta a EU-1 è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)			
EU-2a	È previsto per il soggetto il MREL interno? (Sì/No)			
EU-2b	Se la risposta a EU-2a è "Sì", il requisito si applica su base consolidata o individuale? (C/I)			
Fondi propri e passività ammissibili				
EU-3	Capitale primario di classe 1 (CET1)			
EU-4	Capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile			
EU-5	Capitale di classe 2 ammissibile			
EU-6	Fondi propri ammissibili			
EU-7	Passività ammissibili			
EU-8	Di cui garanzie consentite			
EU-9a	(Rettifiche)			
EU-9b	Elementi di fondi propri e passività ammissibili dopo le rettifiche			
Importo complessivo dell'esposizione al rischio e misura dell'esposizione complessiva				
EU-10	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA)			
EU-11	Misura dell'esposizione complessiva (TEM)			
Rapporto dei fondi propri e delle passività ammissibili:				
EU-12	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA			
EU-13	Di cui garanzie consentite			
EU-14	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM			
EU-15	Di cui garanzie consentite			

		a	b	c
		Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL interno)	i G-SII non UE (TLAC interna)	Informazioni qualitative
EU-16	CET1 (in percentuale del TREA) disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti del soggetto			
EU-17	Requisito combinato di riserva di capitale specifico per ente			
Requisiti				
EU-18	Requisito espresso in percentuale del TREA			
EU-19	Di cui parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie			
EU-20	Requisito espresso in percentuale della TEM			
EU-21	Di cui parte del requisito che può essere soddisfatta con garanzie			
Voci per memoria				
EU-22	Importo complessivo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del CRR			

EU TLAC2a Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione

		Rango in caso di insolvenza						Somma da 1 a n	
		1	1	2	2	...	n		n
		(rango più basso)	(rango più basso)				(rango più elevato)		(rango più elevato)
		Entità soggetta a risoluzione	Altro	Entità soggetta a risoluzione	Altro	...	Entità soggetta a risoluzione		Altro
1	Campo vuoto nell'UE								
2	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)								
3	Passività e fondi propri								
4	Di cui passività escluse								
5	Passività e fondi propri meno passività escluse								
6	Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività ammissibili ai fini del [scegliere a secondo del caso tra: MREL interno o TLAC interna]								
7	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni								
8	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni								
9	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni								
10	Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui								
11	Di cui titoli perpetui								

EU TLAC2b Rango nella graduatoria dei creditori - Soggetto che non è un'entità soggetta a risoluzione

		Rango in caso di insolvenza						Sommada 1 a n	
		1	1	2	2	...	n		n
		(rango più basso)	(rango più basso)				(rango più elevato)		(rango più elevato)
		Entità soggetta a risoluzione	Altro	Entità soggetta a risoluzione	Altro	...	Entità soggetta a risoluzione		Altro
1	Campo vuoto nell'UE								
2	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)								
3	Campo vuoto nell'UE								
4	Campo vuoto nell'UE								
5	Campo vuoto nell'UE								
6	Fondi propri e passività ammissibili ai fini del MREL interno								
7	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni								
8	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni								
9	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni								
10	Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui								
11	Di cui titoli perpetui								

EU TLAC3a Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

		Rango in caso di insolvenza				Somma da 1 a n
		1	2	...	n	
		(rango più basso)			(rango più elevato)	
1	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)					
2	Passività e fondi propri					
3	Di cui passività escluse					

		Rango in caso di insolvenza				Somma da 1 a n
		1	2	...	n	
		(rango più basso)			(rango più elevato)	
4	Passività e fondi propri meno passività escluse					
5	Sottoinsieme di passività e fondi propri meno passività escluse che sono fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini [scegliere a seconda del caso tra: MREL/TLAC]					
6	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni					
7	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni					
8	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni					
9	Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui					
10	Di cui titoli perpetui					

EU TLAC3b Rango nella graduatoria dei creditori - Entità soggetta a risoluzione

		Rango in caso di insolvenza				Somma da 1 a n
		1	2	...	n	
		(rango più basso)			(rango più elevato)	
1	Descrizione del rango in caso di insolvenza (testo libero)					
2	Campo vuoto nell'UE					
3	Campo vuoto nell'UE					
4	Campo vuoto nell'UE					
5	Fondi propri e passività potenzialmente ammissibili ai fini del MREL					
6	Di cui durata residua ≥ 1 anno e < 2 anni					
7	Di cui durata residua ≥ 2 anni e < 5 anni					
8	Di cui durata residua ≥ 5 anni e < 10 anni					
9	Di cui durata residua ≥ 10 anni, esclusi titoli perpetui					
10	Di cui titoli perpetui					